

due categorie di scienze debbono *necessariamente* conciliarsi.

La scoperta di una scimmia avente la più grande somiglianza coll'uomo non scuoterebbe la verità rivelata, come non fu scossa dalla adozione del sistema copernicano in luogo del tolemaico, nè dalla scoperta di nuovi continenti e di nuove stelle. Continuino pure le scienze naturali a rischiare tutto il vasto loro campo di osservazioni, sperimenti e studi, guardandosi, peraltro, dal basarsi su « presupposti » che non reggono all'esame scientifico. Si limitino invece a questo campo d'azione nè ci vengano a dire che tutto quello che non è palpabile e quindi soggetto all'osservazione, non solo non esiste per quelle scienze, ma non esiste in verun modo.

In questo sta il vero pomo della discordia tra la scienza naturale e la teologia. Nessuno di noi nega le leggi della natura; ma appunto perchè sono *leggi* non possono essersi formate per caso o spontaneamente; esse reclamano un intelletto dominatore della natura, che le ha istituite. L'affermazione che è reale ed esistente solo ciò che si può percepire coi sensi, è gratuita e le mille volte confutata; non meno è ripugnante ed assurda la affermazione che ogni pietra della strada ed ogni pezzo di legno è Dio. Il mondo visibile presuppone necessariamente un'*intelligenza*, come si presuppone in qualunque prodotto dell'industria umana; questa intelligenza la chiamiamo Iddio. Nè il materialismo, nè il monismo nè il panteismo nè qualunque altra denominazione dell'incredulità, deve incuterci timore. Nessuno di questi sistemi soddisfa l'uomo che pensa. Il non volere nè *saper nulla* nè *creder nulla*, è il fallimento dell'intelligenza, e spoglia l'uomo della sua dignità.

Chi vuol qualificare la fede in Dio di scienza

« in ceppi », s'accomodi; noi cattolici sappiamo che siffatta scienza è una guida più sicura dello studioso e che conduce molto più lontano di quell'altra che si dice « scevra di presupposti » e va errando alla cieca, nè mai si avanza alla causa prima ed alla ragione delle cose. La Chiesa sa quanto debba alla scienza credente, e perciò vuole che prosperi anche per l'avvenire, convinta come è che i ritrovati della medesima non potranno se non giovare alla fede. E se Pio X nella citata Enciclica prescrive lo studio delle scienze naturali negli istituti destinati alla formazione del clero, questo non solo è segno che la Chiesa non teme i risultati delle ricerche scientifiche, ma è anche una prova di quanto sia progredita e progressista la teologia, che in ciò non la cede a nessun'altra scienza.

CAPO IV.

Professori e studenti di teologia.

Appena nel mondo universitario si era calmata l'inquietudine e la nervosità prodotte dalle disposizioni disciplinari dell'Enciclica *Pascendi* contro i professori e gli studenti di teologia, ecco che in Germania ed in Austria nuovamente si alzano le onde del malcontento a motivo del *Motu proprio* del 1° Settembre 1910, col quale quelle disposizioni sono rese ancora più severe.

Perchè questa agitazione? Si mantenga il sangue freddo, chè la « spada di Damocle » che si dice sospesa al di sopra delle facoltà teologiche e dei professori in Germania ed in Austria, è rattenuta non da un crine di cavallo, ma da una robusta catena, la quale, per altro può venir rotta, ma solo con violenza e da coloro stessi che se ne

dicono minacciati. Che le facoltà teologiche non possano pretendere rispetto alla Chiesa un'assoluta libertà ed indipendenza, è troppo chiaro e naturale. Ma che cosa mai hanno da temere i professori di teologia, sia in Germania, sia in Austria, dalla Enciclica e dal *Motu proprio*, se essi stessi non assumeranno un atteggiamento provocante, quale finora, grazie a Dio, non hanno assunto? E poi, sono davvero così terribili le disposizioni e le misure ivi previste, così minacciose di pericoli per le facoltà teologiche della Germania, quali vengano e vengono dipinte a colori tetri dagli avversari dei documenti pontifici? Esaminiamo perciò con calma ed oggettivamente le disposizioni in questione dei due atti pontifici.

Indubbiamente, a prima vista, queste disposizioni si presentano di una importanza somma per i seminari e le università cattoliche. Anzitutto chiunque è infetto di modernismo deve esser escluso dall'ufficio di rettore o professore; se cotali rettori o professori già fossero in carica, debbono essere rimossi. Tale disposizione non vale solo pei modernisti aperti e notori, ma anche per chiunque in segreto o in pubblico favorisce il modernismo, sia lodando i modernisti, sia criticando la scolastica, i Padri, il magistero ecclesiastico, sia ricusando obbedienza alla potestà ecclesiastica da qualunque persona essa si eserciti, e similmente per chi in materia storica, archeologica e biblica si mostri amante di novità; e finalmente per quelli altresì che non si curano degli studi sacri o paiono a questi anteporre i profani.

A prima vista, queste disposizioni parranno esagerate e troppo severe, anzi rigorose e dure. Quando si pensi però che trattasi dei maestri e degli educatori dei futuri ministri della Chiesa, dei futuri amministratori dei sacramenti, dei dot-

tori del popolo e dei direttori delle anime, riflettendo anche, come rileva l'enciclica stessa, che sull'esempio dei maestri si formano per lo più i discepoli, chiunque non sia preso da preconcetti ed ami gli interessi della Chiesa, comprenderà bene perchè colui, sul quale pesa la prima e più grave responsabilità per la formazione del Clero, voglia escludere da quell'opera gli educatori ed i maestri modernisti. Se veramente il modernismo è la sintesi di tutte le eresie, come lo definì l'Enciclica *Pascendi*, come mai potranno formare un clero ortodosso e animato dallo spirito della Chiesa coloro, che lo sostengono o ne sono infetti? I responsabili rettori della Chiesa debbono sempre avere piena garanzia che colui che in loro vece assume o riveste il grave ufficio d'educatore o di maestro lo disimpegni nel senso e secondo le norme della Chiesa. Nell'atto in cui il Vescovo impone le mani ai candidati al sacerdozio, sin dai tempi apostolici si richiede da loro ortodossia di dottrina, amore verso la Chiesa, ubbidienza alla legittima autorità, studio della propria perfezione e santo zelo per la salute delle anime.

Infatti, un prete che non stia più saldo nella retta dottrina, per quanto, del resto, sia dotto e « scienziato », o che trascuri e tenga in poco conto lo studio della teologia, ed invece si dedichi ad una scienza profana non avente relazione alla teologia, o che faccia bersaglio delle sue critiche malevoli tutte le istituzioni ecclesiastiche, quali il celibato, l'educazione del clero, le decisioni delle Congregazioni romane, ecc., in una parola, un prete invaso di mania innovatrice che trova a ridire su tutte le manifestazioni delle competenti autorità ecclesiastiche, opponendo ritrosia e disubbidienza alle ordinazioni dei superiori ecclesiastici, come può un tale spirito, infetto d'idee modernistiche e

riformistiche preparare degnamente e proficuamente gli aspiranti al sacerdozio alla futura loro santa vocazione?

In un istituto governativo, nel quale si formano i futuri dirigenti e capitani dell'esercito, sarebbe *impossibile* la permanenza di un istitutore o professore, il quale nello stesso modo propagasse dottrine ed idee tendenti a scalzare le basi dello Stato, o che apertamente o in privato andasse criticando tutte le istituzioni pubbliche, abusando del suo ufficio per renderle dispregevoli, o che a bello studio trasgredisse le leggi e le istruzioni militari, cercando di trasfondere negli allievi militari il suo spirito antimilitarista; un uomo cui mancherebbero tutte le qualità necessarie per poter educare i suoi allievi in modo da formarne uomini come ci vogliono in un esercito disciplinato, forte, conscio dei suoi doveri. Nessun uomo ragionevole disapproverebbe la rimozione d'un tale maestro o istitutore, anzi tutti riterrebbero necessaria e naturale qualunque misura di coercizione contro il medesimo.

Come è differente, però, il giudizio, quando trattasi di un caso *analogo*, anzi *identico* nella Chiesa! Forse questa non ha il medesimo diritto di prescrivere in quale modo e con quale spirito, nei propri seminari e nelle proprie scuole si debbano formare ed istruire i futuri ministri suoi, e che qualità e attitudini si richieggano negli istitutori e nei maestri? Non sono chiamati questi ultimi al loro ufficio colla condizione che lo disimpegnino secondo le norme e lo spirito della Chiesa? Se non lo fanno, se contrariano le intenzioni della Chiesa, se si adoperano addirittura contro la medesima, chi potrà contestare ai superiori ecclesiastici, responsabili, il diritto di allontanarli dal loro ufficio come furono essi ad incaricarneli?

Si tenga sempre dinanzi agli occhi che trattasi di istituti della Chiesa e della formazione ed istruzione del clero, quindi di una istituzione puramente ed esclusivamente *interna* della Chiesa. È ridicolo e puerile quello che gli avversari dei documenti pontifici vanno dicendo delle inframmettenze nei diritti delle facoltà di teologia cattolica delle università e dei licei ¹ della Germania e dell'Austria; non meno puerili sono le profezie o, meglio, le minacce di pericoli imminenti sia a questi istituti, sia allo Stato stesso. Nè l'*Enciclica*, nè il *Motu proprio* fanno cenno, neppure con una parola, alle facoltà teologiche delle università governative, quali esistono ancora in Germania e in Austria. La S. Sede conosce benissimo la condizione giuridica in cui queste si trovano rispetto allo Stato, per la qual cosa nei due documenti pontifici si fa parola espressamente solo dei seminari ecclesiastici e delle università cattoliche. Le norme giuridiche vigenti nei singoli Stati riguardo all'istituzione e alla rimozione dei professori di teologia non sono alterate minimamente dall'*Enciclica*. I guardiani officiosi delle facoltà teologiche cattoliche dormano pure tranquillamente nè si procurino pensieri intorno all'avvenire delle medesime.

S'intende, peraltro, che anche i professori di questi istituti debbono disimpegnare il loro magistero secondo le prescrizioni e nello spirito della Chiesa e che nell'adempimento di questo ufficio sono soggetti alla sorveglianza del Vescovo. Quindi sono obbligati anche essi a prestare il giuramento prescritto a *tutti i funzionari* della Chiesa, ² nè il

¹ In Baviera col nome di licei si designano le scuole di filosofia e teologia annesse ai seminari (*Nota del Trad.*).

² In quale senso ciò sia vero è stato dichiarato dalla S. Sede stessa. È noto infatti, che, a proposito delle dicerie di certa stampa, quasichè la S. Sede avesse *dispensato* i

Motu proprio ha introdotto a questo riguardo una novità.

Qualora, dunque, vi fosse un professore di teologia che insegnasse ai suoi uditori dottrine poco corrette o che abusasse del suo ufficio a loro danno, nessuna persona di senno contesterà al Vescovo il diritto di proibire la frequenza dei suoi corsi, se il Governo, nonostante le insistenze del Vescovo, non ha voluto rimediare. Certi fatti recentissimi hanno dimostrato quanto indulgenti e blandi si mostrino i Vescovi in questa bisogna. Più di una volta avrebbero avuto motivo, forse anche l'obbligo di valersi del loro diritto.

Rispetto alle altre disposizioni, che fanno seguito a questa prima, esse o sono parimenti di indole interna della Chiesa, e quindi di esclusiva competenza del Vescovo, o sono tali da non riguardare le condizioni della Germania o dell'Austria. Per es., ognuno, nell'interesse della Chiesa e degli ordinandi stessi, deve approvare che il Vescovo,

professori delle facoltà teologiche della Germania e dell'Austria, l'*Osservatore Romano*, 16 Novembre 1910, recò la seguente dichiarazione, evidentemente autorizzata:

«..... Essendo stato chiesto da varie parti se il giuramento imposto dal recente *Motu proprio* pontificio fosse prescritto soltanto per i professori delle Università cattoliche direttamente dipendenti dall'Episcopato od anche per i professori cattolici delle Università dipendenti dallo Stato, si è risposto da Roma che naturalmente la prescrizione riguardava soltanto i primi...». Il motivo per il quale non si è voluto estendere l'obbligo del giuramento alle Università, in cui per la nomina e rimozione dei professori concorre anche lo Stato, si deve ritenere fosse quello di non creare difficoltà ai rispettivi Governi. Nella lettera all'Emo Cardinale Arcivescovo di Colonia del 31 Dec. 1910, il S. P., pur confermando che i professori delle università dello Stato non erano obbligati a prestarlo, osserva però che, facendo quella eccezione, era persuaso che essi sarebbero stati i primi a darlo (*Acta Apost. Sedis*, 1911, fasc. 1, p. 19) (*Nota del Trad.*).

nella scelta degli *aspiranti agli ordini sacri* proceda con circospezione e severità. I preti superbi, ambiziosi, amanti di novità e ribelli sono una piaga di tutte le diocesi; essi non recano nessun utile nè alla Chiesa, nè allo Stato. Riguardo al *conferimento della laurea dottorale* da parte delle facoltà teologiche in Germania e in Austria restano intatte le convenzioni concordate tra la S. Sede e gli Stati. Le relative disposizioni hanno di mira esclusivamente gl'istituti puramente ecclesiastici ossia vescovili, come risulta anche dalla menzione che vi si fa della laurea in diritto canonico, che più non si può ottenere in Germania ed in Austria.

Le norme prescritte dal decreto della S. Congregazione dei Vescovi e regolari del 21 Luglio 1886 relativamente alla frequenza delle università da parte del clero secolare e regolare in Italia, rinnovate dall'Enciclica ed estese a tutto l'orbe non potranno riuscire che salutari anche in Germania ed in Austria; poichè le ragioni che indussero la Sacra Congregazione e Leone XIII ad emanarle per l'Italia, sussistono in egual modo anche in Germania, anzi, forse, maggiormente. I pericoli, da cui realmente è circondato il giovane chierico, posto solo in una università, pericoli della fede e della vocazione sacerdotale, furono spesso la ragione per cui alcuni Vescovi tedeschi e austriaci si rifiutarono a concedere la frequenza alle università dello Stato a qualche giovane prete. Non pochi Vescovi e superiori religiosi hanno avuto esperienze ben tristi nella persona di quei giovani preti, peraltro ottimamente avviati nelle scienze. Anche parecchi religiosi in tal maniera hanno perduto la fede o la vocazione ed ora si servono delle cognizioni così acquistate per combattere la Chiesa. È inutile far nomi; a tutti sono noti. Quanto è facile che in

mezzo alla vita studentesca uno si dimentichi della sua qualità sacerdotale, che ne trascuri gli obblighi e si lasci trasportare ad atti che in uno studente laico, forse, si potrebbero lasciar correre, che però in uno studente prete suscitano grande scandalo! Noi siamo d'avviso che bisogna cercare con tutti i mezzi che giovani sacerdoti d'ingegno e di carattere posato possano fare gli studi alle università pubbliche. Ciò non solo è utile, a' di nostri, ma per più di un riguardo è addirittura una necessità. D'altra parte hanno ragione coloro i quali chiedono *garanzie* per la vita veramente clericale del giovane prete studente. Non sarebbe, per vero, coscienzioso che si lasciasse partire un giovane sacerdote per l'università, soprattutto in una grande città, senza prendere alcune misure di precauzione.

Ora, precisamente l'Enciclica esige queste precauzioni, rimettendo in vigore le citate Istruzioni della S. C. dei Vescovi e Regolari. Esse contengono solamente le accennate *garanzie*, ma in nessun modo un *divieto* dello studio universitario. Solo per la Francia eccezionalmente fu dato quel divieto, per assicurare la necessaria frequenza alle università cattoliche. Si prescrive, dunque, che i sacerdoti studenti nelle università abitino o in un seminario o in una casa religiosa o presso qualche sacerdote secolare di vita comendevole. Il miglior mezzo, però, dicono le Istruzioni, sarebbe se in tutte le città universitarie si aprisse una casa appositamente per questi sacerdoti, ove ad un prezzo modico trovassero un alloggio sicuro, adatto agli studi ed alla vita di pietà. Case di questo genere si trovano a Friburgo nel Baden (*Collegium Sapientiae*) e a Monaco; a Bonna il Convitto offre camere e pensioni a cotali studenti. Possano anche le altre città universitarie veder sorgere simili ricoveri per gli studenti sacerdoti.

Finalmente, si prescrive che qualora un sacerdote è iscritto in una università cattolica, egli non può contemporaneamente frequentare nella facoltà governativa quelle materie che si insegnano anche all'università cattolica, alla quale è iscritto; disposizione che può applicarsi alle università cattoliche di Francia, di Washington, di Lovanio, ed anche a Roma.

Abbiamo veduto, adunque, che le disposizioni prese, o meglio rinnovate e nuovamente inculcate dall'Enciclica, non sono affatto quelle per cui le ha spacciate la stampa avversa. La portata delle medesime, così temuta, non esiste che nella fantasia dei modernisti e dei riformisti. Alle condizioni attuali degli studi nelle università tedesche e austriache non si è prodotta la minima modificazione avendo quelle disposizioni valore solamente per le università puramente cattoliche, come si fa evidente dalle parole con cui terminano: « I Vescovi che formano il Consiglio direttivo di siffatti cattolici istituti e cattoliche Università, veglino con ogni cura perchè questi Nostri comandi vi si osservino costantemente ».

Prima perciò di avventarsi contro queste disposizioni ed annettervi le loro riflessioni prive di qualunque fondamento, gli avversari dell'Enciclica farebbero meglio se la leggessero e s'ingegnassero a capirla. Ma si conosce anche troppo lo scopo di simili sfoghi. Essi vorrebbero suscitare la diffidenza dei Governi contro le facoltà di teologia cattolica, anzi, possibilmente, far scatenare una nuova tempesta contro le medesime, per finalmente allontanare questa « spina nella carne delle università ». Ma le nostre facoltà teologiche, dopo la pubblicazione dell'Enciclica e del *Motu proprio* di Pio X si sentono non meno libere di quello che prima fossero; nè i Vescovi si trovano ora di fronte

ad esse in una posizione diversa da quella di prima. Certamente, anche in avvenire i Vescovi si varranno dei loro antichi diritti d'ordine ecclesiastico, ma non ne reclameranno dei nuovi, i quali l'Enciclica non ha voluto loro dare, come dimostra ad evidenza tutto il contesto. I professori di teologia della Germania e dell'Austria prenderanno con gratitudine atto di questa saviezza del Papa, e quindi con maggiore impegno eviteranno tutto ciò che potrebbe aggravare la loro posizione sia di fronte alla Chiesa, sia di fronte allo Stato.

CAPO V.

La censura dei libri secondo l'Enciclica « Pascendi » ed il Motu proprio « Sacrorum Antistitum ».

Quando Pio X, per porre un argine al modernismo nella Chiesa cattolica, mette in guardia contro la lettura dei libri modernistici ed inculca ai Vescovi di sorvegliarli ed impedirne la diffusione, ogni cattolico di retto pensare e che abbia compreso il pericolo di cui è piena quella eresia, dovrebbe riconoscere che quel rimedio è giusto e richiesto dalla natura delle cose.

Eppure, contro nessuna disposizione dell'Enciclica insorse più violento lo spirito assetato di libertà e intollerante di freni. Persino alcuni buoni cattolici han proferito giudizi duri sul Santo Padre e sull'Enciclica; vogliamo supporre che ciò abbiano fatto più per inavvedutezza e insufficiente cognizione di causa che per mal'animo. Peraltro non fa meraviglia che quei cattolici che tengono in non cale qualunque divieto di lettura di libri, anzi condannano la censura, abbiano fatto eco ai biasimi o agli scherni degli avversari dell'Enciclica.

Questa sorta di persone saranno sempre inaccessibili agli schiarimenti intorno alla necessità o utilità di tale legge ecclesiastica; sarebbe quindi fatica sprecata se volessimo dilungarci in spiegazioni sia per illuminarli, sia per ribattere le loro obiezioni.

Nessun cattolico credente che abbia a cuore la preservazione e la purità della sua fede non può non sentire la forza delle ragioni per le quali la Chiesa sin dalle prime ha vegliato sulla letteratura ostile alla fede o pericolosa alla medesima, proibendone la lettura e colpendola delle sue censure. La S. Scrittura ed i Padri della Chiesa antica, tanto in oriente quanto in occidente, sono concordi nel condannare e riprovare tutti gli scritti pericolosi alla purità della fede, sempre intenti a tenerne lontani i fedeli ed a sopprimerli. Il loro esempio fu seguito in tutti i successivi secoli dai concili, dai Papi e dai Vescovi. Ci dilungheremmo troppo, se volessimo seguire nel corso della storia tutti gli esempi comprovanti la perpetuità di questa prassi. Ciò, del resto, fu fatto recentemente dall'Hilgers nel suo libro « La proibizione dei libri nelle lettere dei Papi »¹ ove, chi ne abbia desiderio, può trovare quanto gli occorre.

La legge naturale stessa obbliga l'uomo ad astenersi da tutto ciò che può recar danno e pericolo alla salute dell'anima, alla fede, ai buoni costumi; quindi proibisce la lettura dei libri cattivi e che mettono in pericolo la fede. Questa legge naturale è la base della legge ecclesiastica proibente la lettura di certe categorie di libri, i quali sono in special modo atti a metter in pericolo la salute delle anime dei fedeli. Chi vorrà pretendere che la Chiesa debba tacere o chiudere gli occhi

¹ Die Bûcherverbote in Papstbriefen, Freiburg, Herder, 1907, p. 11-25.